

Regolamento:

ORGANO DI INDIRIZZO

Sommario

Art. 1.....	3
Oggetto.....	3
Art. 2.....	3
Composizione e partecipazione.....	3
Art. 3.....	3
Competenze.....	3
Art. 4.....	4
Insedimento, durata, incompatibilità.....	4
Art. 5.....	4
Presidente dell'organo di indirizzo.....	4
Art. 6.....	4
Convocazioni.....	4
Art. 7.....	5
Verbali.....	5
Art. 8.....	5
Deliberazioni.....	5
Art. 9.....	6
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali.....	6
Art. 10.....	6
Relazioni interorganiche.....	6
Art. 11.....	6
Validità e modifiche al Regolamento.....	6

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le attività e le modalità e il funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (d'ora in avanti AOU di Sassari), ai sensi dall'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari approvato con D.G.R 12 Luglio 2017, n. 34/3 e dell'art. 14 dell'Atto Aziendale dell'AOU di Sassari.

Art. 2 **Composizione e partecipazione**

1. L'Organo di Indirizzo, così come previsto nel Protocollo d'intesa, è composto da cinque componenti.
2. Il Presidente è nominato dalla Regione, d'intesa con il Rettore, tra i cinque membri. I componenti durano in carica 4 anni e possono essere confermati, sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. È membro di diritto dell'Organo di Indirizzo il Preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari.
3. L'Organo di Indirizzo, così come previsto nel Protocollo d'Intesa, è quindi così composto:
 - 1 componente designato dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
 - 2 componenti designati dall'Università (uno dei quali in qualità di componente di diritto è il Presidente della Struttura di raccordo - Facoltà in Medicina e Chirurgia);
 - 2 componenti designati dall'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale (di cui uno scelto tra dirigenti ospedalieri).
4. Non possono far parte dell'organo di indirizzo nè i dipendenti dell'Azienda, nè altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia.
5. Per la sua attività l'Organo di Indirizzo ha sede nelle Strutture dell'AOU di Sassari.

Art. 3 **Competenze**

1. L'Organo di Indirizzo ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale delle attività assistenziali dell'AOU di Sassari con la programmazione didattica e scientifica dell'Università degli Studi di Sassari e ne verifica la corretta attuazione.
2. L'Organo di Indirizzo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.lgs. 517/1999, relaziona annualmente all'Assessore ed al Rettore in ordine all'attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari.

Art. 4 Insediamento, durata, incompatibilità

1. È riservata al Direttore Generale, senza facoltà di delega, l'adozione, con propria deliberazione, del recepimento della nomina dell'Organo di Indirizzo effettuata dalla Giunta regionale, spetta altresì al Direttore Generale la convocazione della prima riunione.
2. L'Organo di Indirizzo si insedia nella prima riunione, da cui decorre il termine quadriennale di durata in carica, Il suddetto termine si applica anche ai componenti nominati successivamente alla prima riunione di insediamento, alla scadenza si applica la vigente disciplina sulla proroga degli organi amministrativi.
3. Nel corso dell'espletamento dell'incarico, il componente è soggetto alla disciplina vigente in materia di incompatibilità, incoferibilità e conflitto di interessi. Il componente dell'Organo di Indirizzo che nel corso dell'espletamento dell'incarico incorra in una causa sopravvenuta di incompatibilità, decadenza, impedimento che osta alla prosecuzione dell'incarico ne dà immediata notizia al Presidente dell'Organo di Indirizzo, che cura le relative comunicazioni ai competenti organi ai fini dell'assunzione dei conseguenti atti.
4. Il componente dell'Organo di Indirizzo che incorra in una causa di conflitto di interessi è tenuto a comunicarlo al Presidente dell'Organo di Indirizzo e a osservare la disciplina vigente in materia di astensione.

Art. 5 Presidente dell'organo di indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo ha natura collegiale, il Presidente lo rappresenta, convoca e preside le riunioni:
 - predispone l'ordine del giorno;
 - coordina e disciplina l'andamento dei lavori;
 - dirige le discussioni;
 - invita a partecipare alle riunioni soggetti esterni che devono/possono essere sentiti;
 - richiede atti, documenti e informazioni scritte a soggetti esterni che l'Organo di Indirizzo ritiene utili ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni
2. Il Presidente dell'Organo di Indirizzo può attivare forme di consultazione con altri Organi/ Collegi dell'AOU di Sassari, anche mediante sedute congiunte, su materie che rientrano nelle competenze degli Organi stessi, previo avviso al Direttore Generale.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente a partecipare alla riunione, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

Art. 6 Convocazioni

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce in convocazione ordinaria di norma una volta al mese, previa comunicazione del Presidente che la invia unitamente all'ordine del giorno ai componenti e al Direttore Generale dell'AOU di Sassari.

2. Le riunioni possono svolgersi sia in presenza sia da remoto.
3. La riunione straordinaria può essere richiesta da almeno due componenti dell'Organo di Indirizzo, la richiesta va indirizzata al Presidente; l'oggetto della riunione straordinaria concerne un argomento la cui discussione non è procrastinabile alla prima riunione utile.
4. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo partecipa il Direttore Generale dell'A.O.U. di Sassari, senza diritto di voto. Qualora impossibilitato a partecipare, il Direttore Generale delega formalmente un rappresentante dell'AOU di Sassari con potere di esprimersi per suo nome e conto.
5. Le riunioni dell'Organo di Indirizzo non sono pubbliche.
6. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
7. La partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e le votazioni da parte dei singoli membri non sono delegabili ad altri componenti.
8. In relazione alla natura delle materie trattate, alle riunioni possono partecipare soggetti esterni che devono essere sentiti ai fini dell'assunzione di informazioni che l'Organo di Indirizzo ritiene utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 7**Verbali**

1. L'attività di Segreteria è assicurata da un dipendente afferente alla SSD Affari generali, legali, comunicazione URP, che ha il compito di verbalizzare le riunioni dell'Organo di Indirizzo e assicurare le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Organo.
2. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario/a. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario/a, è inoltre conservato presso l'AOU di Sassari a cura del Segretario/a, presso la SSD Affari generali, legali, comunicazione URP.
3. Al fine di facilitare il raccordo tra gli Organi dell'AOU di Sassari, i verbali delle riunioni dell'Organo di Indirizzo sono pubblicati sul sito istituzionale, ad eccezione delle parti che l'Organo di Indirizzo ritiene debbano essere segrete.

Art. 8**Deliberazioni**

1. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti a scrutinio palese, sia che le riunioni siano in presenza sia in modalità telematica.
2. Ciascun componente ha il diritto di specificare a verbale il contenuto del suo voto. A parità di voti, l'argomento trattato è riproposto nella prima riunione successiva; se anche in questa ipotesi si verifica parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Le informazioni ed i documenti di cui i componenti dell'Organo di Indirizzo vengano a conoscenza nel corso dei lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679. I Componenti dell'Organo di Indirizzo sono pertanto autorizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento.

Art. 10 **Relazioni interorganiche**

1. All'Organo di Indirizzo si applicano le disposizioni di legge e le disposizioni concernenti lo stesso dell'Atto Aziendale, approvato con Delibera n. 10 del 05.01.2023, in particolare, l'Organo di Indirizzo deve essere portato a conoscenza dei contenuti e dei termini della delega di attribuzione di funzioni.

Art. 11 **Validità e modifiche al Regolamento**

1. Il presente Regolamento è composto da n. 6 pagine e da 11 articoli, è pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Atti – Regolamenti" ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione, potrà essere modificato alla luce di nuove esigenze aziendali.